

# Come “scaricare” le spese della scuola di specializzazione?

a cura del Consulente fiscale dell’Ordine, Dott. Filippo Fabbrica

Molti nostri iscritti ci chiamano per chiedere informazioni sulla possibilità di “scaricare” le spese della scuola di specializzazione. A questo proposito, riportiamo un parere del nostro Consulente fiscale, Dott. Filippo Fabbrica. Per rispondere al quesito è necessario premettere che:

- a) danno diritto ad una detrazione pari al 19% dell’onere sostenuto, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali;
- b) sono deducibili (dal reddito di lavoro autonomo) le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse le spese di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare. Tutto ciò a condizione che la spesa sia sostenuta nell’esercizio della professione. Nella parafrasi strettamente letterale sopra riportata, appare con sufficiente chiarezza che i titolari di un reddito da lavoro autonomo (psicologi con partita IVA), poiché possono dedurre i costi per la frequenza di corsi di aggiornamento e (a mio avviso) anche di specializzazione professionale all’interno della “contabilità professionale”, NON POSSONO godere della detrazione del 19% di cui al punto a). È evidente che per costoro non vale la regola per cui la spesa è riconosciuta soltanto per “corsi di istruzione universitaria” ed “in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali”. L’unico limite è rappresentato dalla deducibilità limitata al 50%.

Tuttavia è chiaro che se, per ipotesi, uno psicologo con partita IVA volesse frequentare un corso di istruzione universitaria “non inerente” la sua libera professione (es. seconda laurea in Economia),

la relativa spesa rientrerebbe nella fattispecie indicata nel caso a).

Al contrario uno psicologo che non abbia la partita IVA, e quindi non possa dedurre il costo del corso di istruzione universitaria nella determinazione del reddito da lavoro autonomo, DOVRÀ servirsi della regola indicata nel punto a). Tale regola si articola in due parti:

- 1) deve trattarsi di un corso di istruzione universitaria
- 2) il costo che dà diritto alla detrazione non può superare il costo stabilito per le tasse ed i contributi degli istituti statali.

In via interpretativa (la legge non lo dice esplicitamente), l’Agenzia delle Entrate ha ammesso alla detrazione anche le spese sostenute non solo per l’istruzione universitaria ma anche per la specializzazione universitaria (spesso codificata come “Master”).

## Punto 1

È opinione costante dell’Agenzia delle Entrate che i corsi debbano essere gestiti da istituti universitari, pubblici o privati; qualora si tratti di “Master”, questi, per durata e struttura dell’insegnamento, devono essere assimilabili a corsi universitari o di specializzazione.

## Punto 2

Viene stabilito un tetto per la somma su cui si calcola la detrazione del 19%; tale tetto è rappresentato dall’importo stabilito per le tasse ed i contributi degli istituti statali.

Le tasse e i contributi a carico degli studenti sono costituiti da:

- a. Tassa di iscrizione ai sensi della Legge del 2 dicembre 1991, n.390, il cui importo, per l’anno accademico 2007/2008, è stabilito in almeno

178,41Euro nel rispetto del DM del 26 febbraio 2007 ;

- b. Contributi universitari ai sensi del DPR 25 luglio 1997, n. 306, i cui importi variano da un'Università all'altra e da un corso all'altro e sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- c. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Per stabilire il tetto massimo su cui calcolare la detrazione, qualora il corso frequentato non

sia di un istituto statale, è necessario compiere un'equiparazione basata sui seguenti criteri:

- identità, o affinità, dei corsi di laurea tenuti presso l'Università libera con i corsi tenuti presso un'Università statale;
- equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l'Università libera, con i corsi, identici od affini tenuti presso l'Università statale coesistente nella stessa città ove ha sede l'Università libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.

## Attestato di Psicoterapia

Ricordiamo a tutti i Colleghi abilitati all'esercizio della Psicoterapia che, su richiesta, è disponibile un attestato rilasciato dall'Ordine degli Psicologi Emilia-Romagna che documenta l'iscrizione all'elenco degli Psicoterapeuti.

Per ritirarlo o per chiederne l'invio per posta occorre rivolgersi all'Ufficio di Segreteria (051-263788 – [segreteria7@ordpsicologier.it](mailto:segreteria7@ordpsicologier.it)) e presentare o spedire una marca da bollo da € 14.62.